

Camera Penale Veneziana

“Antonio Pognici”



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Venezia, lì 13 novembre 2020

Il Presidente

Oggetto: circa i decreti legge 137 e 149 del 2020 e i loro riverberi nei giudizi di Cassazione e d'appello.

Con i decreti legge 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23) e 9 novembre 2020, n. 149 (parimenti art. 23) sono state introdotte norme inerenti alla trattazione dei giudizi rispettivamente di cassazione e di appello e vincolate all'emergenza Covid 19.

Jura noscunt Curia et Forum, ragione per la quale siamo esenti dalla puntuale esegesi delle disposizioni in oggetto.

Tuttavia la Camera Penale Veneziana non può non denunciare quanto segue.

Da molto tempo i giudizi di impugnazione sono sottoposti ad un serrato fuoco di fila. In particolare, le pressioni sempre più imponenti di proposte di riforma e di prassi d'aula sono tutte concentrate nel colpire il principio di oralità del contraddittorio. La trattazione orale del difensore, a seguito di giudizio introdotto con atto scritto, è vissuta con crescente fastidio. In Cassazione dilaga la scandalosa prassi di "riportarsi ai motivi", ovvero di viaggiare sino a Roma, a spese del cliente, per dichiarare poi di "riportarsi" ai motivi di ricorso. Ciò è apprezzato e favorito dai giudici che, stravolgendo i ruoli, liberano immediatamente i difensori che fanno sapere che "si riportano", chiamando per primi i loro processi. Gli inviti, rivolti all'oratore, a concludere in fretta sono ormai una costante nei giudizi di impugnazione. Si susseguono arresti giurisprudenziali dai contenuti surreali. Echeggiano ciclicamente, infatti, sentenze della Suprema Corte che decretano inammissibili i motivi di gravame che investano con gli stessi argomenti (pur con gli ovvi distinguo, fondati sulla peculiare natura del giudizio di legittimità) questioni già trattate e decise dal giudice *a quo*; come se l'*in se* dell'impugnazione non fosse proprio la doglianza della reiezione delle tesi difensive su quanto trattato e deciso nel grado precedente.

Prosperano prassi di sostituire in appello la relazione orale, imposta dal Legislatore, con relazioni scritte o di richiamare i difensori a trattare oralmente solo se in grado di sviluppare argomenti diversi da quelli trattati nell'atto introduttivo del grado, con imbarazzante conflitto con la necessità di specificare capi, punti e motivi a pena di inammissibilità proprio nell'atto scritto. Senza contare che la discussione orale non esaurisce affatto il proprio valore epistemico ed assiologico nella mera "illustrazione" dell'atto di impugnazione. L'atto scritto delimita la cornice esatta del *devolutum*, perimetra il processo d'appello, ma l'oralità ha una vita propria. La persuasione, la declamazione, l'accentazione, il dialogo con il giudice, non albergano nella carta. Secoli di evoluzione, cultura, tradizione sorreggono la discussione orale, non casualmente presente in ogni grado del processo penale, con rare eccezioni ben delimitate dal Legislatore.

L'ultimo evento dell'Unione delle Camere Penali (Brescia, febbraio 2020) si concentrò proprio sulla necessità di salvare l'appello dalla barbarie della sua cartolarizzazione, marginalizzazione, banalizzazione, sterilizzazione.

Ebbene, con il pretesto - perché di questo si tratta - dell'emergenza epidemiologica, il disegno di una parte della Magistratura si realizza.

Con una normazione emergenziale, che altro non è se no un *ballon d'essai*, una prova generale, il giudizio di impugnazione si cartolarizza. È ben vero che il difensore può chiedere la discussione orale, ma il rapporto tra regola ed eccezione si capovolge. Ed è questo che conta. L'introduzione surrettizia di una riforma reazionaria non necessita di passi eclatanti, di brutali abrogazioni. È molto più utile e redditizio, per l'appunto, posporre la regola alla sua eccezione, mutando la seconda nella prima. L'assuefazione, la prassi, l'ignavia, la povertà culturale, la cedevolezza e la piaggeria di molta classe forense (quella, per intenderci, del "mi riporto ai motivi") fanno il resto.

Tutto questo in uno con quanto con forza denunciato dall'Unione delle Camere Penali, ovvero la polverizzazione, la distruzione, del luogo sacro della camera di consiglio e, con essa, della collegialità della decisione.

E così, sommandosi amarezza ad amarezza, si impone un'ultima disincantata considerazione: *cui prodest?* Non è una panacea per l'epidemia, a contrastare la quale sono sufficienti la rigorosa osservanza di presidi e distanze e, *punctum dolens*, un'adeguata e razionale organizzazione. Non giova certo agli imputati, vere vittime impotenti di questa involuzione. Non agli avvocati, che assistono allo svilimento più ignobile della missione difensiva, all'annientamento preventivo del *campio* che si batte per il proprio assistito. Non alla classe politica, persino quella che ha redatto queste norme, la quale non ha alcun interesse a potenziare senza limiti, anche a proprio danno, un ordine/potere dello Stato che da sempre mostra inarrestabili pulsioni alla supplenza dell'esercizio del potere, anche legislativo.

E, dunque, giova solo alla stessa parte di società italiana che da tempo immemore, con un potente irrobustimento in epoca recente, mira, in nome dell'efficientamento, alla sterilizzazione dei giudizi di impugnazione, con una fase di transizione che ne forgi le regole sul modello civilistico. E quella parte di società coincide solo con una parte della Magistratura, la quale, con una commistione alla politica non solo tollerata, ma promossa e disciplinata da norme ed istituzioni, siede nei Ministeri; siede, cioè, accanto alla politica, mescolandosi con essa e - di più - dirigendone l'azione e, come in tal caso, la penna.

La Camera Penale Veneziana denuncia tutto questo perché consti, oggi e domani, che i penalisti veneziani, forti di plurisecolare illustre tradizione forense, vedono, comprendono, decrittano e non rimangono silenti ad osservare il tramonto del processo, impegnandosi anzi a

rendersi promotori e sostenitori, con il solo ausilio della fatica quotidiana e della cultura, di profonde riforme di un sistema che, non funzionando non per contingenze, ma per difetti congeniti dell'assetto istituzionale, mostra di non riuscire a sopravvivere se non a colpi di controriforme.



Renzo Fogliata